

Disegno di Legge:Modifica alla l.r. 20 aprile 1990, n.13.  
Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la  
realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni  
amministrative

Relatore: Mario DE CRISTOFARO

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

Con il disegno di legge che si propone, vengono apportate alcune modifiche all'articolato della L.R. 20 aprile 1990, n.13 in materia di distributori di carburanti.

Di tale necessità, risultante dall'esperienza gestionale maturata in oltre 3 anni dall'entrata in vigore della legge, è stata resa partecipe la commissione consultiva carburanti nella seduta del 25.6.1991.

Esaminando in dettaglio i singoli articoli del D.D.L. di modifica della legge, si nota quanto segue.

L'art.1, è praticamente un'errata corrige.

L'art.2, tenuto conto della nuova ripartizione delle competenze degli organi comunali rivenienti dalla legge n.142/90, sulle autonomie locali, rende necessario la sostituzione del secondo comma dell'art.12 attribuendo alla Giunta Comunale la competenza al rilascio dell'autorizzazione.

L'art.3, con il completamento del concetto espresso nel primo comma dell'art.14, ha lo scopo di evitare dubbi interpretativi sul tempo che deve trascorrere perchè maturi la possibilità di trasferimento del decreto, da un soggetto ad un altro, sia esso originario che di voltura.

L'art.4, con la sostituzione del terzo comma dell'art.16 della legge, specifica meglio i casi di decadenza della concessione dipendenti da sospensione non autorizzata.

Con l'art.5, viene modificato l'art.17 della legge. Viene completato il primo comma al fine di evitare dicotomie interpretative fra lo stesso ed il decimo comma.

Al pari del potenziamento col prodotto gasolio, in generale, il potenziamento può essere accordato solo ad impianti dotati di piazzale o adeguato fuori strada.

Si sostituisce il terzo comma con lo scopo di adeguarsi alla normativa statale della legge n.142/90 e, quindi, si assegna la funzione alla Giunta Comunale.

Infine si completa il sesto comma considerando non modifica anche la diversa destinazione d'uso dei distributori.

L'art.6, al comma 1. chiarisce che vi è possibilità di trasferimento senza rinuncia a due impianti in tutti quei casi in cui l'ordine deriva da determinazioni di organismi pubblici che rilevano l'incopatibilità dello

impianto nell'attuale posizione.

Il comma 2 è un'errata correzione del comma di riferimento.

L'art.7, prevede la sostituzione del primo comma dell'art.19 col fine di dare completa e corretta integrazione del concetto espresso all'art.5 in tema di sospensione dell'attività dell'impianto.

L'art.8, riferendosi all'art.22 chiarisce che l'erogato di cui deve tenersi conto è quello medio su base annua.

L'art.9, adegua la normativa regionale alla nuova normativa statale di riferimento ai fini dell'istruttoria.

L'art.10, modifica l'art.30 e proroga ad un anno dell'entrata in vigore della presente legge il termine per la redazione del relativo piano di razionalizzazione. L'opportunità di tale modifica si rende necessaria al fine di non gravare di ulteriori oneri i comuni i quali sono alle prese con le nuove norme rivenienti dalla nuova legge sulle autonomie locali.

L'art.11 aumenta il periodo di proroga contemplato dal comma 2 dell'art.32, portandolo a sei mesi, dando così la possibilità all'operatore di avere più tempo per completare i lavori allorchè si verificano situazioni di forza maggiore specie se derivanti da ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia da parte dei Comuni.


L'art.12, reinscrive il terzo comma dell'art.33 precisando quali chiusure vanno comunicate. Deve trattarsi di chiusure per 15 giorni consecutivi.

L'art.13, proroga il termine previsto nell'art.36 della legge.

L'art.14, modifica il terzo comma dell'art.37 dando migliore specificazione dei compiti del settore.

La IV Commissione Consiliare permanente ha espresso ad unanimità dei presenti parere favorevole al provvedimento.

Mario De Cristofaro





IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 84 Del 10.6.93

1. La IV<sup>a</sup> Commissione ha esaminato nella/ seduta/ del 10.6.93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 9.2.93  
D.D.L. "Modifiche alla L.R. 20 aprile 1990, n.13 .Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".  
atto n.123/A Bis
2. Dopo ampia discussione, la IV<sup>a</sup> Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità dei presenti sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. la IV<sup>a</sup> Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Macrì, Potì, Lia, Giangrossi

CONTRARI: =

DI ASTENSIONE: =

Assenti al momento del voto: Tedesco (sost. Introna) Pugliese.

5. La IV<sup>a</sup> Commissione ha designato quale relatore il Presidente Mario De Cristofaro

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Dr. Betty Cassano)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

S.

**ART.1**

Al titolo della L.R. 20 aprile 1990 n.13, è apportata la sostituzione del termine "realizzazione" con il termine "razionalizzazione".

A

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente  
( Sviluppo Economico )

6.

**ART. 2**

Il comma 2 dell'art.12 della L.R. 20 aprile 1990, n.13 è così sostituito:

2. L'autorizzazione è fornita con deliberazione della Giunta Comunale.

A



Consiglio Regionale della Puglia

4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente

Il Presidente

7.

ART.3

Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 20 aprile 1990,n.13 sono aggiunte , previa eliminazione del punto, le parole " del decreto di concessione o di voltura."

d



ART. 4

Il comma 3 dell'art.16 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, è così sostituito:

3. Si incorre, altresì, nella decadenza quando la Regione riceve la comunicazione dei comuni, di cui al terzo comma del successivo art.33, attesa la sospensione dell'esercizio. In tali casi, così come in tutti gli altri casi in cui si viene a conoscenza della sospensione, il concessionario, previa diffida, deve rimettere in esercizio l'impianto o, in alternativa, chiedere l'autorizzazione alla sospensione. Trascorsi sessanta (60) giorni dalla lettera di diffida senza che l'esercizio sia ripreso o senza che sia stata presentata domanda di autorizzazione alla sospensione, previa verifica d'ufficio sul posto e senza alcun altro avviso si procede alla dichiarazione di decadenza.



# Consiglio Regionale della Puglia

IV Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

9.

## Art.5

Il comma 1 dell'art.17 della l.r. 20 aprile 1990, n.13 è così sostituito:

1. L'impianto può essere potenziato con l'aggiunta di altro prodotto previa rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui attività risulti sospesa con autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi di impianto dotato di piazzale o di adeguamento fuori strada.

Il comma 3 dell'art.17 della l.r. 20 aprile 1990, n.13 è così sostituito:

3. Agli impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per prodotti già erogati ai sensi del comma 3 dell'art.7 D.P.C.M. 11 settembre 1989. La domanda di autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata dal parere favorevole dei vigili del Fuoco, dell'UTIF e dell'ANAS o dell'Amministrazione provinciale, qualora l'impianto prospetti su strade di loro pertinenza, nonché del parere del Comune espresso dalla Giunta Comunale per impianti installati su suolo del demanio comunale. Prima della messa in esercizio i nuovi distributori devono essere collaudati dall'apposita Commissione.

Alla fine del comma 6 dell'art.17 della l.r. 20 aprile 1990, n.13, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:

"Alla stessa procedura dei punti a), c), d), è soggetta l'inversione d'uso dei distributori."

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente  
( Sviluppo Economico )

lo.

**Art.6**

IL comma 4 dell'art.18 della l.r. 20 aprile 1990, n.13 è così sostituito:

4. Al fine di riequilibrare e razionalizzare la rete non è consentito il trasferimento di un solo impianto nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia. Detto trasferimento su nuova posizione può essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatti salvi trasferimenti coatti derivanti da determinazioni di organismi pubblici<sup>e</sup> quelli decisi dal comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo art.30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale.

Al comma 9 dell'art.18 della l.r. 20 aprile 1990, n.13 dopo le parole "di cui", le parole "terzo comma" sono sostituite con le parole "comma 2".

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

ll-

**Art.7**

Il comma 1 dell'art.19 della l.r. 20 aprile 1990; n.13, è così sostituito:

1. Fermo restando il comma 3 del precedente art.16, in generale, l'esercizio degli impianti non può essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione tranne che per le ferie dei gestori, previste dall'art.19 della l.r. 23 maggio 1980, n.49.

ok

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente  
( Sviluppo Economico )

12 -

**Art.8**

La lett. b) del comma 6 dell'art.22 della l.r. 20 aprile 1990, n.13 è  
così sostituito:

b) l'erogato medio annuo di G.P.L. dell'impianto più vicino non sia stato inferiore  
a due milioni di litri nel triennio antecedente la data della domanda;"

A

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente  
( Sviluppo Economico )

13-

**Art.9**

Il comma 4 dell'art.26 della l.r. 20 aprile 1990, n.13, è così sostituito:

4. Ai fini dell'istruttoria, le domande vanno corredate, inoltre, dalla certificazione dell'avvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dal comma 1 dell'art.5 del D.L. 29 marzo 1993, n.82 convertito nella legge 27 maggio 1993, N.162.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente  
( Sviluppo Economico )

14.

**Art.10**

Il termine previsto per l'adozione della deliberazione comunale di cui al comma 3 dell'art.30 della l.r. 20 aprile 1990, n.13, è prorogato a dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

↓



*Consiglio Regionale della Puglia*

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Sviluppo Economico)

15.

Art. 11

Il comma n.2 dell'art.32 della l.r. n° 13 del 20 aprile 1990 n. 13 è sostituito dal presente:

"Il termine di cui al precedente comma, in presenza di comprovata e documentata necessità e su richiesta del concessionario, può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi".

4

# Consiglio Regionale della Puglia

IV Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

16.

## Art. 12

Il comma 3 dell'art. 33 della L.R. 20 aprile 1990 n. 13, è così sostituito:

3. Fermo restando il disposto del comma 1 del precedente art. 19, i Comuni devono comunicare alla Regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero verificarsi tali evenienze e sempre che il periodo di inattività sia superiore a quindici giorni consecutivi.





**Consiglio Regionale  
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente  
( Sviluppo Economico )

17.

**Art.13**

Il termine previsto per le domande di regolarizzazione della posizione amministrativa da parte dei concessionari di cui al comma 1 dell'art.36 della l.r. 20 aprile 1990, n.13 è prorogato a mesi 6 dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

f

# Consiglio Regionale della Puglia

IV Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

18 ~~18~~

## Art. 14

Il comma 3 dell'art.37 della l.r. 20 aprile 1990, n.13, è così sostituito:

3. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma l'espletamento delle funzioni nonché gli accertamenti ai fini istruttori e le ispezioni, rivenienti dall'applicazione della presente legge, sono affidate al settore commercio dell'Assessorato-Ufficio carburanti;

1